



# COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

**COPIA**

N°42  
Reg. delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TONELLO GIUSEPPE	Presente	BAZZACO GIULIA	Assente
RIZZETTO LORIS	Presente	CORAZZIN JLENIA	Presente
FRANCOVIGH ARIANNA	Presente	LOVADINA MICHELE	Assente
BRESSAN NOEMI	Presente	CORAZZIN ANDREA	Presente
PILLON PAOLA	Presente	ROSSETTO ROBERTA	Presente
RASERA MATTIA	Presente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Forlin Graziano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TONELLO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori:

BRESSAN NOEMI  
CORAZZIN JLENIA  
CORAZZIN ANDREA

<b>OGGETTO</b>	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Il Sindaco** illustra brevemente l'argomento passando in rassegna le società partecipate dal Comune evidenziandone la natura e le caratteristiche che ne fanno dei soggetti operanti direttamente nel settore dei servizi pubblici e, quindi, delle realtà alle quali Moriago della Battaglia ha un diretto vantaggio nel mantenerne la partecipazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria precedente delibera n. 45 del 29.12.2021 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2020 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Moriago della Battaglia ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. con la quale si confermava la detenzione di tutte e due le partecipazioni dirette, rilevanti ai fini della razionalizzazione, di questo Comune ovvero in:

- Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (ex s.r.l.), sebbene non trovi applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP) che gestisce il servizio idrico integrato nei 49 Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula, uno degli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico in cui è suddivisa la Regione Veneto in cui risulta incluso questo Comune;
- Asco Holding S.p.A. che svolge direttamente o indirettamente attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle comunicazioni e dei servizi di rete;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31.12.2022 il Comune deve provvedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 31.12.2021, oltre ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e deve trasmetterla alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;

**EVIDENZIATO** che devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
  - a. che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b. che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d. che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

**CONSIDERATO** inoltre che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**ATTESO** che il D.Lgs. 175/2016 si applica solo se espressamente previsto, alle società quotate e alle società da esse partecipate salvo che queste ultime siano – non per il tramite di società quotate – controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

**RICHIAMATO** l'art. 2 comma 1 lett. p del T.U.S.P. secondo il quale per società quotate si intendono:

- “società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati”;
- “società che hanno emesso alla data del 31.12.2015 strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”;

**VERIFICATO** che

- ASCOPIAVE S.p.a., partecipata da questo Comune per il tramite di ASCO HOLDING S.p.A. che ne possiede il 51,157% del capitale, è quotata dal 2006 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel segmento “Star”;

- A.T.S. S.p.A. (già srl), (come risulta dal bilancio 31/12/2017, a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentari (segmento extra Mot Pro di Borsa italiana; con atto del notaio del dott. Nicola Cassano repertorio 189.873 raccolta 46.870 – verbale di Assemblea straordinaria del 09/11/2015 -, A.T.S. partecipava alla nuova emissione di un prestito obbligazionario denominato hydrobond 2, di 30 milioni di euro di cui il 20% accantonato a titolo di garanzia (credit enhancement), con l'obiettivo per la società di arrivare ad un investimento totale di 60 milioni di euro in opere nel territorio gestito. Con tale operazione A.T.S. ha emesso minibond collocati tramite una società veicolo sui mercati regolamentati e sottoscritti da BEI) ai sensi del TUSP risulta essere società quotata secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lett. p) del decreto citato e pertanto con riferimento sia a tale partecipazione diretta che alle sue partecipazioni (ns. indirette) non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

**DATO ATTO** altresì che le disposizioni del T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

**PRECISATO** che una società si considera partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico; pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto);

**RITENUTO** quindi di dover dare conto nella revisione periodica al 31.12.2021 anche delle partecipate indirette di questo comune per il tramite delle società partecipate direttamente dal

Comune di Moriago della Battaglia e oggetto di revisione, ovvero solo Asco Holding S.p.A., quali società controllate congiuntamente ad altre Amministrazioni pubbliche;

**PRESO ATTO** che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Moriago della Battaglia:

- la società ASCO HOLDING S.p.A. fornisce agli enti un fondamentale supporto tecnico in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.a.; l'attuale statuto di Asco Holding S.p.a. consente di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici attraverso l'istituto dell'assemblea dei soci pubblici che deve essere convocata a cura del CdA o su iniziativa di uno dei soci pubblici, almeno 5 giorni prima di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, al fine di trattare in sede consultiva gli argomenti dell'ordine del giorno dell'assemblea ed, occorrendo, individuare uno o più soggetti a cui ciascun socio pubblico possa conferire delega ex art. 2372 c.c. a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte dall'assemblea dei soci pubblici. Con riferimento alle società partecipate da Asco Holding si precisa quanto segue:
- la società Ascopiave S.p.a., è quotata in borsa ante 2015. In ogni caso, volendo applicare i parametri T.U.S.P. all'attività del gruppo Ascopiave, si evidenzia che la distribuzione del gas svolta da Ascopiave è qualificata servizio di interesse generale direttamente dalla legge. Inoltre la società, che opera territorialmente sull'intero mercato per poter rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una quotata in borsa, mantiene comunque un'importante presenza in ambito locale e quindi è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente, nel settore della infrastrutturazione di impianti energetici che hanno un'importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un'area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione;
- per Asco TLC S.p.a., società di servizi di telecomunicazione, è attualmente in corso la cessione integrale delle azioni possedute da Asco Holding S.p.a. in Asco TLC mediante procedura pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016. L'assemblea ordinaria dei soci di Asco Holding S.p.a. in data 21.09.2021 ha autorizzato all'unanimità le procedure di cessione integrale della partecipazione in Asco TLC attraverso una procedura competitiva pubblica. In data 15.04.2022 è stato pubblicato l'avviso recante invito a presentare manifestazione di interesse per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC. All'esito della procedura di gara per l'acquisto della totalità delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC. per un totale di n. 5.520.000 azioni ordinarie pari ad un valore nominale complessivo di Euro 3.599.202,84 e rappresentanti il 92% del capitale sociale di Asco TLC S.p.A. il consiglio di amministrazione di Asco Holding, in data 15.11.2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara in oggetto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Ascopiave S.p.a. (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho S.p.A. (in qualità di mandante, con una quota pari al 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari ad Euro 37.168.000,00. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, tra cui l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti;

La partecipazione in Alverman S.r.l. in liquidazione è conseguenza del fatto che tale società era controllata da Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione, a sua volta controllata da Asco Holding S.p.a.; Rijeka Una Invest nel corso del 2018 è cessata per chiusura delle operazioni di liquidazione e Asco Holding S.p.a. ha acquistato la partecipazione totalitaria di Alverman S.r.l. al fine di

recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in Cassazione;

Riguardo alla partecipazione in Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si rileva che la società è promotrice di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci; trattasi di società partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal T.U.S.P.;

— la società A.T.S. è stata costituita per gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessari” per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a); risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora proprietario del 1,2349% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata;

**ESAMINATA E CONDIVISA** la Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di revisione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2021 allegato sub “A” nonché il Piano di revisione di cui alle schede allegate B, redatte secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all’articolo 20 del T.U.S.P.;

**ATTESO** che con la verifica dei requisiti per il mantenimento delle proprie partecipazioni dirette nelle società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. e ASCO HOLDING S.p.A., così come rappresentati nelle tabelle allegate, il Comune intende confermare la propria partecipazione nelle predette società;

**VISTI:**

-l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

-il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;

-lo Statuto del Comune;

-il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli Interni;

**UDITA** la relazione introduttiva del Sindaco;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 22-12-2022 verbale n. 19;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. di approvare la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano di revisione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2021 dal Comune di Moriago della Battaglia, allegato sub "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
2. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Moriago della Battaglia alla data del 31/12/2021, accertandole come dai dati riassunti di cui all'allegato modello sub. "B";
3. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa sopra citati, la partecipazione nelle seguenti società:
  - **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.** (*sebbene non trovi applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP*) – di cui il Comune di Moriago della Battaglia detiene una quota del 1,2349%
  - **ASCO HOLDING Sp.A** – di cui il Comune di Moriago della Battaglia detiene una quota del 3,145%
4. di inviare altresì la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare al competente ufficio l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte;

Infine

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**

**F.to rag. TONELLO GIUSEPPE**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**

**F.to Forlin Graziano**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

Il Responsabile del servizio  
F.to PILLON MARIKA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

Il Responsabile del servizio  
F.to PILLON MARIKA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 28-12-2022**

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al  
31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 45.

COMUNE DI MORIAGO DELLA  
BATTAGLIA li 24-01-2023

L' INCARICATO

F.to PANSOLIN MARIAGRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 28-12-2022**

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al  
31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO  
F.to PANSOLIN MARIAGRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa